

 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna</p> <p>Istituto delle Scienze Neurologiche Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</p>	 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna IRCCS Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</p>
 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola</p>	 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</p> 

Proroga del lavoro agile per i dipendenti fragili - Art. 1, comma 306, L. 29 dicembre 2022 n. 197

La legge 29 dicembre 2022 n. 197 (c.d. Legge di bilancio) ha previsto la proroga, **sino al 31 marzo 2023**, della possibilità per i lavoratori fragili di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile.

Più precisamente, il comma 306 dell'art 1 della legge sopra citata dispone che sino al 31 marzo 2023 il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento, ai lavoratori dipendenti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11.

La connotazione di fragilità può, quindi, discendere esclusivamente dalle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità individuate nel decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022 che, per completezza, si allega alla presente.

Si allega, inoltre, il testo dell'allegato 2 della circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute n. 45886 dell'8 ottobre 2021 richiamata dal decreto ministeriale sopra citato.

Si evidenzia, infine, che l'esistenza delle suddette patologie e condizioni deve essere **certificata dal medico di medicina generale del lavoratore**, come precisato dall'art. 1, comma 2, dello stesso decreto ministeriale.

I dipendenti fragili onde avvalersi delle suddette disposizioni, che non richiedono la prevalenza della presenza in servizio, dovranno formulare apposita istanza al proprio Responsabile, allegando la certificazione del medico curante attestante la condizione di fragilità.

Qualora il dipendente fragile abbia già sottoscritto un accordo individuale di lavoro agile con scadenza al 31/12/2022, il Responsabile potrà limitarsi a trasmettere a questo Servizio, tramite Babel, la richiesta di rinnovo dell'accordo stesso utilizzando il modello allegato debitamente sottoscritto dal dipendente interessato. Alla richiesta di rinnovo dovrà essere allegata la necessaria certificazione del medico curante sopra menzionata.

Nel caso in cui il dipendente non produca la suddetta certificazione medica, potrà presentare richiesta di lavoro agile ordinario o telelavoro.

Per i dipendenti fragili, ai sensi della presente normativa, che non abbiano sottoscritto un precedente accordo di lavoro agile ed intendano avvalersi della disposizione prevista fino al 31 marzo 2023, è possibile concordare un progetto con il proprio Responsabile che lo trasmetterà via Babel allo scrivente Servizio per la predisposizione del relativo accordo.

Distinti saluti.